



Fossati Massimiliano

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze al n. 1176/a
Revisore dei Conti n. 86312 Decreto Ministeriale 27/07/1999 Gazzetta Ufficiale n. 77 del 28/09/1999
Iscritto nell'Albo dei Cons. Tecnici del Tribunale di Firenze al n. 6574
Mediatore Professionista

12/03/2025

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Disposizioni per il contrasto all'evasione in materia di pagamenti elettronici e di interoperabilità delle banche dati

Gentile cliente, con la presente desideriamo ricordarLe che **i commi da 74 a 80** della legge di Bilancio 2025 introducono delle norme volte a favorire una totale **"interazione tra il processo di certificazione fiscale e quello di pagamento elettronico"** (anche attraverso l'applicazione di una conseguente disciplina sanzionatoria in caso di non corretto adempimento delle nuove disposizioni). Sul punto, si ricorda che chi effettua operazioni di commercio al minuto e attività assimilate per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura (se non richiesta dal cliente), **"deve memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri"**. Il **comma 77** stabilisce la decorrenza delle misure in oggetto, disponendo che le disposizioni di cui ai commi da 74 a 76 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026. Le disposizioni, inoltre, incidono anche in materia di **locazioni per finalità turistiche, di locazioni brevi, di attività turistico-ricettive** le quali intervengono sulla disciplina del codice identificativo nazionale (CIN). Nello specifico è previsto la **condivisione** dei risultati emersi dai **controlli** svolti degli organi di polizia locale sulle strutture turistico-ricettive alberghiere o extralberghiere o unità immobiliari concesse in locazione con l'Agenzia delle entrate. Infine, viene riconosciuta la facoltà di accesso ai dati della fatturazione elettronica anche all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Premessa

Le disposizioni di cui ai commi da 74 a 80 sono volte a rendere maggiormente integrati il processo di **certificazione fiscale** (memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi) e quello di **pagamento elettronico**, facendo emergere in modo puntuale l'eventuale incoerenza tra incassi (da transato

elettronico) e scontrini emessi. Si introduce, in sostanza, un **vincolo di collegamento tecnico** tra gli strumenti di **pagamento elettronico** (sia fisici che digitali) con il **registratore telematico** in modo tale che quest'ultimo possa memorizzare sempre le informazioni minime di tutte le transazioni elettroniche (con esclusione di quelle che si riferiscono all'identificazione del cliente) e trasmettere all'Agenzia delle entrate l'importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri acquisiti dall'esercente anche indipendentemente dalla registrazione dei corrispettivi.

A tal fine, lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici è **sempre collegato** allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.

La trasmissione telematica dei corrispettivi

La norma, al **comma 74** sostituisce interamente il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, che disciplina la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, al fine attuare una piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico. In pratica, la novella stabilisce che la **memorizzazione elettronica** e la **trasmissione telematica** sono effettuate mediante **strumenti tecnologici** che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, nonché la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.

A tal fine, lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici è sempre collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.

Osserva

Nello specifico, la **trasmissione telematica dei corrispettivi** è un processo che riguarda l'invio elettronico dei dati relativi alle vendite effettuate da parte di commercianti, professionisti all'Agenzia delle Entrate, in conformità alla **PSD2** (Direttiva sui Servizi di Pagamento 2), che ha l'obiettivo di rendere il mercato dei pagamenti più competitivo, sicuro e innovativo. La PSD2 favorisce l'integrazione di nuovi attori nel mercato dei pagamenti elettronici, come le **terze parti** (TPPs), e garantisce una maggiore sicurezza delle transazioni tramite strumenti come l'autenticazione forte del cliente.

Gli strumenti tecnici: Registratori di cassa telematici e POS

Per effettuare la trasmissione telematica dei corrispettivi, i commercianti e i professionisti devono dotarsi di **registratori telematici**, che sono dispositivi elettronici in grado di registrare le transazioni e di inviare i dati in **tempo reale** all'Agenzia delle Entrate.

I registratori telematici sono dispositivi collegati a una rete di comunicazione (internet) e sono in grado di trasmettere i dati relativi agli scontrini fiscali e alle fatture emesse direttamente all'Agenzia delle Entrate.

I dati trasmessi comprendono informazioni come: importo della transazione, modalità di pagamento, data, ora e codice identificativo del punto vendita.

Osserva

A partire dal **1° gennaio 2026**, i terminali di pagamento elettronico (POS) dovranno essere integrati con i registratori telematici. Questa integrazione consentirà la **memorizzazione automatica** delle informazioni relative alle transazioni elettroniche, garantendo maggiore trasparenza e facilitando i controlli fiscali.

Invio dei dati

Il processo di invio dei dati avviene automaticamente attraverso il **Sistema di Interscambio (SdI)**, che è una piattaforma che permette la trasmissione dei dati tra i soggetti privati (es. commercianti) e le autorità fiscali.

I registratori telematici inviano i dati dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate tramite il **Sistema Tessera Sanitaria (STS)** o altre modalità previste, in base alla tipologia di attività.

La trasmissione avviene entro **12 ore** dalla chiusura della giornata fiscale (quindi dalla fine delle vendite della giornata), e viene effettuata **giornalmente**. I dati vengono inviati in un formato standardizzato per consentire una facile gestione.

Evidenze fiscali

Una volta che il dato viene trasmesso e verificato, il sistema fornisce una **conferma di avvenuta trasmissione**. Il commerciante o il professionista riceve una ricevuta che attesta che la trasmissione è avvenuta correttamente.

Il sistema può inviare un **"QR Code"** che il cliente può visualizzare sul proprio scontrino elettronico, facilitando anche la consultazione dei dati fiscali.

In sintesi, la trasmissione telematica dei corrispettivi rende il processo fiscale molto più trasparente, automatizzando la registrazione delle vendite e migliorando l'efficienza dei controlli. Il commerciante o il professionista deve solo assicurarsi di avere il **registratore telematico** aggiornato e correttamente collegato alla rete per inviare i dati in tempo reale.

Inoltre, i soggetti obbligati devono **archiviare** digitalmente i dati di ogni transazione per un determinato periodo, di solito **10 anni**, in caso di controlli futuri.

Controllo e verifica: le nuove sanzioni

I dati inviati vengono successivamente **verificati** dall'Agenzia delle Entrate. L'ente fiscale utilizza queste informazioni per incrociarle con altre dichiarazioni fiscali e monitorare l'accuratezza delle transazioni registrate. In pratica, l'Agenzia delle Entrate verifica che i dati inviati corrispondano ai dati delle fatture elettroniche, ai registri contabili e ad altri sistemi di monitoraggio. Conseguentemente, in caso di incongruenze o omesse trasmissioni, l'ente può emettere avvisi di irregolarità e sanzioni.

Il **comma 75**, conseguentemente alle modifiche introdotte al comma 74, modifica l'**articolo 11** del D.lgs. 471/97, in materia di violazioni di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto.

Il comma 2-quinquies del richiamato articolo 11 stabilisce che per ***“l'omessa o tardiva trasmissione ovvero per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre”***.

La lettera a) del comma 75 estende l'applicazione di tale sanzione, anche nei casi di violazione degli obblighi di ***memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici di cui al sopra descritto articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127***.

La lettera b) modifica inoltre il comma 5 del medesimo articolo 11, stabilendo che **la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000** prevista per l'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale ***si applica anche nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri***.

Il **comma 76** a sua volta modifica **l'articolo 12** sempre del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, relativo alle **sanzioni accessorie** in materia di imposte dirette ed imposta sul valore aggiunto.

Nello specifico, la **lettera a)** estende al sopra descritto comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 la disciplina sanzionatoria prevista per la violazione dell'obbligo di emettere ricevuta fiscale o scontrino fiscale, "**se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri**".

Osserva

A tale proposito si ricorda che il comma 2 del richiamato articolo 12 stabilisce che, qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un **quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi**, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, **è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese.**

In deroga all'articolo 19, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo.

Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione **eccede la somma di euro 50.000** la sospensione è disposta per un periodo da **un mese a sei mesi**.

La lettera b) dispone, invece, che le sanzioni previste dal comma 3 dell'articolo 12 si applicano anche **nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici** di cui all'articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (sopra descritto) allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.

Osserva

Il suddetto **comma 3** prevede che se è accertata l'omessa installazione degli apparecchi misuratori fiscali è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività nei locali ad essa destinati per un periodo da quindici giorni a due mesi. In caso di recidiva, la sospensione è disposta da due a sei mesi.

Le sanzioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche all'omessa installazione ovvero alla

manomissione o alterazione degli strumenti di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione di cui al medesimo comma.

Tracciabilità pagamenti soggiorni per locazioni turistiche - brevi

Il **comma 78** prevede che con i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione della modulistica fiscale sono definite le modalità di indicazione del **codice identificativo nazionale** (CIN) di cui all'articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (*disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale*), nelle dichiarazioni fiscali e nella certificazione unica.

Il medesimo codice identificativo è indicato nelle comunicazioni che devono essere trasmesse dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché di quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono **di unità immobiliari da locare (articolo 4, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)**.

Il Codice Identificativo Nazionale (CIN)

E' un codice alfanumerico che viene utilizzato in ambito fiscale per identificare in modo univoco le transazioni economiche o le operazioni finanziarie. La sua introduzione è uno strumento fondamentale per la modernizzazione del sistema fiscale italiano, volto a garantire maggiore **efficienza e sicurezza** nella gestione delle transazioni e dei dati fiscali. Il suo utilizzo promuove una maggiore **trasparenza** e facilita i **controlli fiscali**, rendendo più difficile per i trasgressori nascondere transazioni non dichiarate.

Scopo del CIN

Il principale scopo del **CIN** è quello di:

- **Garantire univocità e tracciabilità** delle operazioni fiscali, specialmente per quelle che coinvolgono scambi di dati tra diverse piattaforme o istituzioni pubbliche e private.
- **Rendere più efficienti i controlli fiscali**: grazie a un identificativo unico, le autorità fiscali possono facilmente tracciare e verificare le operazioni economiche in tempo reale.
- **Facilitare la gestione dei dati fiscali**, in quanto il CIN permette di accedere rapidamente alle informazioni relative a transazioni e dichiarazioni fiscali.

Come viene utilizzato

Il CIN viene utilizzato in vari contesti fiscali, tra cui:

1. **Dichiarazioni fiscali**: Il CIN può essere utilizzato per identificare in modo univoco ogni singola operazione inserita nelle dichiarazioni fiscali, come nel caso delle dichiarazioni IVA o delle fatturazioni elettroniche.

2. **Fatturazione elettronica:** Nelle fatture elettroniche emesse dai professionisti o dalle imprese, il CIN viene inserito per identificare in modo univoco la transazione fiscale.
3. **Pagamenti verso la Pubblica Amministrazione:** Il CIN è utilizzato anche nei sistemi di pagamento elettronico, come quelli attraverso **PagoPA**, per identificare e tracciare i pagamenti effettuati dai cittadini alla pubblica amministrazione.

Implementazione e Funzionamento

Il CIN viene generato e associato a una transazione attraverso sistemi elettronici, come i **registratori telematici**, e viene integrato in modo automatico nelle piattaforme fiscali. Ogni volta che una transazione o una fattura viene emessa, il sistema genera il CIN che accompagna il documento.

Ad esempio:

- in caso di **pagamento elettronico** per una transazione, il CIN può essere allegato alla prova del pagamento (come una ricevuta elettronica) per essere facilmente riconoscibile dalle banche dati fiscali.
- in una **fattura elettronica**, il CIN sarà incluso come codice che consente alle autorità fiscali di monitorare e verificare la legittimità della transazione in tempo reale.

Vantaggi dell'uso del CIN

- **Maggiore trasparenza:** Poiché ogni transazione è identificata con un codice univoco, è più difficile per le transazioni fraudolente o non dichiarate sfuggire ai controlli fiscali.
- **Riduzione degli errori:** L'automazione del processo e l'uso di un codice identificativo unico riducono la possibilità di errori nei dati fiscali e nei sistemi di archiviazione.
- **Integrazione dei sistemi fiscali:** Il CIN facilita l'interoperabilità tra le diverse banche dati fiscali e le piattaforme di pagamento elettronico, migliorando l'efficienza complessiva del sistema fiscale.

Il **comma 79** modifica il suddetto l'articolo 13-ter, comma 11, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, stabilendo che ai fini del rafforzamento delle attività di analisi, **i risultati dei controlli degli organi di polizia locale sulle strutture turistico-ricettive alberghiere o extralberghiere o l'unità immobiliare concessa in locazione, sono comunicati anche alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del trasgressore.**

A tal fine si ricorda che le funzioni di controllo e verifica e all'applicazione delle sanzioni amministrative provvede il comune nel cui territorio è ubicata la struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera o l'unità immobiliare concessa in locazione, attraverso gli organi di polizia locale.

Il **comma 80** modifica l'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati.

La **lettera a)** stabilisce che i file delle fatture elettroniche acquisiti sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati anche dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli (attualmente prevista per l'Agenzia delle entrate e per la Guardia di Finanza) limitatamente alle cessioni di prodotti soggetti alla vigilanza e al controllo di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (ossia i prodotti assoggettati ad accisa e quelli assoggettati alle altre imposte indirette di cui al citato testo unico accise).

La **lettera b)**, in conseguenza della modifica di cui alla lettera a) stabilisce che non solo la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle entrate, ma anche l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti